

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2098)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(BOSCO)

col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

col **Ministro del Bilancio**

(LA MALFA)

col **Ministro della Difesa**

(ANDREOTTI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(SULLO)

e col **Ministro della Sanità**

(JERVOLINO)

NELLA SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1962

Soccorso e assistenza alle popolazioni colpite da eccezionali calamità non fronteggiabili con i mezzi ordinari (protezione civile)

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge, si prevedono le norme essenziali per dare un assetto funzionale ai servizi della protezione civile, ampliando sostanzialmente la sfera di azione dei servizi antincendi, già estesa dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, e potenziando conseguentemente l'organizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

È noto che gli interventi più numerosi che i vigili del fuoco operano non sono quelli volti allo spegnimento degli incendi, che rappresentano solo il 40 per cento del totale, ma quelli che ricadono in altri settori d'intervento, e, particolarmente, in caso di calamità naturali, quali inondazioni, framenti, crolli, soccorsi stradali, eccetera.

Un'organizzazione embrionale di protezione civile è già ravvisabile nei servizi antincendi e, pertanto, una riorganizzazione ed un potenziamento di essi può assicurare alle popolazioni un ulteriore presidio contro eventi eccezionali non fronteggiabili con mezzi ordinari e, particolarmente, in caso di gravi calamità che richiedano adeguati interventi di soccorso e di difesa.

Il problema fu già affrontato in passato con un disegno di legge che, presentato al Parlamento nel corso della II legislatura, non poté conseguire l'approvazione per il sopravvenuto termine della legislatura stessa.

Il provvedimento allora predisposto, oltre a contenere norme ispirate alla finalità di assicurare adeguate misure di prevenzione e protezione della popolazione civile, prevedeva, che, per attuare tale esigenza, il Ministero dell'interno potesse avvalersi di personale appartenente ad Amministrazioni statali e non statali, posto in posizione di temporaneo comando. In relazione, inoltre, alla necessità di poter disporre di un complesso di tecnici di provata esperienza, veniva consentita l'assunzione, per contratti tipo della durata di un anno, di personale estraneo all'Amministrazione statale, con requisiti di particolare competenza tecnica, nel limite massimo di 500 unità, nonchè

l'utilizzazione anche di personale volontario da addestrarsi nelle singole specialità per il pronto intervento in caso di bisogno.

Senonchè, con la legge già richiamata del 13 maggio 1961, n. 469, sul nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è stata opportunamente adeguata la organizzazione del Corpo suddetto, e, perciò, il nuovo disegno di legge non prevede particolari norme al riguardo, sopperendo agli scopi che s'intendono raggiungere il personale qualificato del Corpo, compresi i volontari, che si aggirano attualmente intorno alle 15.000 unità e che il Ministro dell'interno ha facoltà di militarizzare con proprio decreto in caso di pubbliche calamità di particolare gravità.

Ai concetti suesposti s'ispira il disegno di legge che ora si propone, col quale, in sostanza, la protezione civile viene ricondotta (articolo 1) fra i compiti istituzionali dell'attuale Direzione generale dei servizi antincendi, che assume la denominazione di « Direzione generale per la protezione civile ».

I successivi articoli enunciano e disciplinano i settori di intervento, richiamando la specifica collaborazione ed intesa coi Ministeri della difesa e della sanità per quei settori che rientrano nella competenza generale di quei Dicasteri.

Il provvedimento, inoltre, non innova alle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici per quanto concerne gli interventi tecnici e l'esecuzione di lavori demandati alla specifica competenza della predetta Amministrazione.

La spesa prevista è di due miliardi di lire per la prima attuazione e di tre miliardi di lire per gli esercizi successivi.

Per l'esercizio 1962-63 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dei servizi di protezione civile).

Sono istituiti, presso il Ministero dell'interno, i servizi di protezione civile, ad integrazione dei servizi antincendi.

La Direzione generale dei servizi antincendi assume la denominazione di « Direzione generale per la protezione civile ».

Art. 2.

(Compiti della protezione civile).

Rientrano nei compiti della protezione civile, oltre a quelli previsti dalla legge 13 maggio 1961, n. 469, sull'ordinamento dei servizi antincendi, l'organizzazione dei soccorsi e l'assistenza di emergenza in favore delle popolazioni colpite da eccezionali calamità.

Art. 3.

(Attribuzioni del Ministero dell'interno)

Il Ministero dell'interno:

a) impartisce le direttive generali per l'organizzazione dei servizi di protezione civile;

b) promuove lo studio dei problemi attinenti alla protezione della popolazione civile;

c) cura la qualificazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'assolvimento dei compiti ad esso demandati anche per quanto concerne i servizi di protezione civile;

d) attua il coordinamento di tutte le attività svolte dalle Amministrazioni civili dello Stato e degli altri Enti pubblici nel campo del soccorso e dell'assistenza.

Restano salve le competenze del Ministero dei lavori pubblici di cui al decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito in legge con legge 15 marzo 1928, n. 823, e dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori conseguenti agli eventi calamitosi.

Art. 4.

(Attribuzioni e poteri del Prefetto).

Nell'ambito della provincia, il Prefetto:

a) cura l'esecuzione delle disposizioni impartite dal Ministero dell'interno per la organizzazione dei servizi di protezione civile;

b) attua il coordinamento di tutte le attività svolte dalle Amministrazioni civili dello Stato e degli altri Enti locali pubblici e privati nel campo del soccorso e dell'assistenza.

In caso di calamità, la direzione dei servizi di soccorso e di assistenza è assunta dal Prefetto.

Art. 5.

(Eventi bellici).

Le attribuzioni di cui alla presente legge si estendono alla tutela della popolazione contro i pericoli che potrebbero derivare da eventi bellici.

In particolare, il Ministero dell'interno provvede:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli derivanti da eventi bellici e delle misure per fronteggiarli, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni;

b) a predisporre gli impianti per la diffusione degli allarmi alla popolazione sia contro l'offesa aerea convenzionale che contro la ricaduta radioattiva;

c) ad emanare direttive e istruzioni in materia di ricoveri antiaerei ed antiatomici, collettivi e familiari;

d) ad emanare direttive per la elaborazione di piani di sfollamento dei centri ritenuti maggiormente esposti alla offesa bellica.

Art. 6.

(Collaborazione dei Ministeri della difesa e della sanità).

Nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 5 il Ministero dell'interno opererà in collaborazione con il Ministero della difesa e con il Ministero della sanità.

Art. 7.

(Spesa).

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, prevista in lire due miliardi per il primo esercizio e in lire tre miliardi per quelli successivi, si provvede, per l'esercizio 1962-63 mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio destinato agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione della presente legge.